



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 33

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

167^a seduta: mercoledì 24 giugno 2020

Presidenza del presidente PITTONI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	<i>Pag. 3, 6, 10 e passim</i>
CORRADO (M5S)	4, 9, 12
ORRICO, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo	3, 6, 10
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	15

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Anna Laura Orrico.

I lavori hanno inizio alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01277, presentata dalla senatrice Corrado e da altri senatori.

ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, la senatrice Corrado richiede notizie in merito alla scultura denominata Apollo citaredo, in corso di acquisto o già acquistata dal Louvre. A tal proposito, si rende noto che sono stati effettuati approfonditi studi da parte dei funzionari del Ministero per i beni e le attività culturali e anche della Soprintendenza di Pompei, in merito alla scultura in parola. Si tratta di un'opera bronzea, inquadrabile tra il II e il I secolo a.C., che ritrae il dio Apollo nell'atto di suonare la cetra, attributo che è andato purtroppo perduto. La prima menzione bibliografica del reperto risale al 1924, quando è incluso nel repertorio di statuaria classica curato da Salomon Reinach, che ne riferisce l'appartenenza alla collezione Durighello e la provenienza da Pompei, attualmente riportata in alcuni siti *Internet* come «probabile». I Durighello, d'origine veneziana, ma stabiliti in Corsica a partire dalla seconda metà del Settecento, sono ben noti per le loro attività commerciali, condotte con modalità piuttosto disinvolute anche in ambito antiquario, ma gravitanti sui territori vicino-orientali, nei quali, per diverse generazioni, i membri della famiglia, che ottenne la nazionalità francese dal 1890, ricoprirono ruoli diplomatici in rappresentanza del governo parigino. Un rappresentante della famiglia, Angelo, arricchì le proprie collezioni archeologiche conducendo diversi scavi in alcune necropoli lungo la fascia fenicia; Joseph, invece, fu uno studioso e collezionista di antichità, di alcune delle quali fece dono al Museo del Louvre.

Non si hanno tracce del rinvenimento di una statua bronzea di Apollo in uno degli scavi nel territorio pompeiano eseguiti da privati, autorizzati dal Ministero competente tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, secondo la legislazione allora vigente. Pertanto, l'affermazione

apparsa sulla stampa che l'opera provenga da Pompei non trova, al momento, alcuna conferma.

Ammessa, tuttavia, la pur dichiarata provenienza dal territorio pompeiano, la notizia dell'inclusione nella collezione Durighello, risalente almeno al 1922, può considerarsi solo un *terminus ante quem* per la scoperta e per la presenza sul territorio francese e, anche considerando come l'area vesuviana sia stata molto precocemente oggetto di esplorazioni estensive, non esclude che il bene sia venuto alla luce prima del 1909, data di entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364, la quale, disciplinando specificamente, all'articolo 15, lo scavo «per intenti archeologici», ha, per la prima volta, introdotto la regola della proprietà a titolo originario dello Stato sui reperti archeologici rinvenuti. Ne consegue che i privati che abbiano acquisito la proprietà di beni archeologici prima di tale data, come pure i loro aventi causa, possono continuare a godere della libera disponibilità di tali beni; si fa riferimento alla circolare n. 13 del 2019 della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.

L'Italia considera fondamentale l'attività di recupero di opere d'arte che sono a volte frutto di un'attività criminale compiuta ai danni del Paese: il ristoro hanno un danno non solo economico, ma anche morale inferto al nostro Paese. La cospicua opera di recupero attuata negli anni ha riguardato, nella maggior parte dei casi, beni culturali che non avevano più alcuna possibilità di rivendicazione secondo le misure convenzionali, come la Convenzione UNESCO del 1970, o per mezzo di azioni giudiziarie, ma per i quali c'erano prove evidenti di un reato perpetrato ai danni dell'Italia. Reati prescritti, ma pur sempre realizzati.

Nel caso dell'Apollo citaredo, non esistono prove che sia frutto di uno scavo clandestino, né che sia stato esportato illecitamente. La statua potrebbe essere stata donata a un re in epoca borbonica, o aver costituito una quota spettante ai ritrovatori per rinvenimenti più sostanziosi. Se vi fosse stata la prova dei reati – ancorché prescritti – di scavo clandestino, omessa denuncia di rinvenimento o esportazione illecita, sarebbe stato possibile bloccare direttamente la vendita della scultura, o perseguire gli attuali proprietari, come accaduto in casi analoghi. Ma non appare coerente attendere che il Louvre abbia concluso l'operazione di raccolta fondi per acquistare la statua, per poi chiederne la restituzione in assenza di prove della sua illecita presenza sul territorio francese.

Il Ministero non ha mai esitato e non esiterà a perseguire con ogni mezzo il risultato di riottenere sul nostro suolo i beni culturali illecitamente sottratti da qualsiasi soggetto o istituzione.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la sua risposta. Vorrei fare qualche precisazione in merito all'argomento di cui parliamo. La statua dell'Apollo citaredo è stata oggetto di vendita – probabilmente già conclusa, dal momento che l'interrogazione è stata presentata sei mesi fa – a valle di una richiesta, nell'ambito del programma che il Louvre porta avanti da una decina di anni, che si chiama «Tutti mecenati», che coinvolge direttamente i cittadini negli acquisti che il museo

fa per arricchire la propria collezione. In questo caso il valore stimato per la vendita era di 6,7 milioni di euro, dei quali 3,5 forniti dalla *Société des Amis du Louvre* e 800.000 coperti grazie a donazioni dei privati. La raccolta fondi mirava quindi ad arrivare ad almeno 800.000 euro, con un contributo per certi aspetti più simbolico che concreto da parte dei cittadini francesi a questo acquisto, con l'esplicita indicazione che si tratta di un «tesoro nazionale» dal 2017, cioè da quando la famiglia che la possedeva l'ha messa in vendita. Tesoro nazionale – viene detto esplicitamente – a motivo della sua documentata permanenza in Francia per poco meno di un secolo.

La provenienza italiana non è dimostrabile, però anche in questa campagna di raccolta fondi è il Louvre che dice che l'Apollo proviene da Pompei e lo fa sulla base di quella fotografia datata alla quale abbiamo fatto riferimento. Rammento altresì una fotografia in bianco e nero che documenta le condizioni della statuetta prima del 1925, mostrandola parzialmente coperta di concrezioni, dovute alla persistenza plurisecolare nel terreno. Di solito questo accade quando non è stato ancora operato un restauro, quindi quando il ritrovamento è relativamente recente. Per tale ragione è molto probabile che l'opera provenga da uno di quegli scavi dell'area pompeiana, come detto esplicitamente nelle pubblicazioni d'epoca, che sappiamo essere stati condotti alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, non soltanto con l'autorizzazione delle autorità italiane, ma anche fuori dalle autorizzazioni, tanto che da uno di questi scavi proviene il Tesoro di Boscoreale, che si trova anch'esso al Louvre, esportato illecitamente. Lì la storia dell'esportazione si conosce in dettaglio. È molto probabile che la statuetta dell'Apollo abbia avuto lo stesso destino.

A prescindere comunque dalla possibilità di provare o meno la sua provenienza, non c'è stato alcun permesso di esportazione da parte dell'Italia; parliamo infatti degli anni Venti, la legge n. 364 del 1909 era già in vigore e ci voleva il permesso di esportazione se l'opera usciva dall'Italia. C'è un altro discorso: nel 2017 l'opera viene messa in vendita. Il prezzo potremmo discuterlo, forse è troppo alto, però l'Italia non ha neanche tentato di essere tra gli acquirenti e ha lasciato che fosse il Louvre a rivendicare come tesoro nazionale l'oggetto. Allora, siccome non si nega la provenienza dall'Italia, ma si discute solo sulla data del ritrovamento, mi chiedo se non saremmo più noi italiani a doverlo considerare un tesoro nazionale, visto che probabilmente per almeno 2.000 anni è stato in Italia, se addirittura non sia stato qui realizzato.

Quindi, quello che contestavo nell'interrogazione è soprattutto un atteggiamento di assoluta superficialità e disinteresse nei confronti di un'opera di alta fattura artistica e interesse culturale, rispetto alla quale il nostro Paese non ha assolutamente tentato nulla.

Arrivo adesso alla Convenzione UNESCO di Parigi del 1970, perché parliamo del Louvre, che è sì un istituto di grandissimo prestigio, ma ricordo che la Francia ha recepito la Convenzione firmata a Parigi sul traffico illecito delle opere d'arte nel 1997, cioè quasi trent'anni dopo averla firmata a Parigi. In questi trenta anni o quasi, il Louvre, in particolare ne-

gli anni Novanta, si è approvvigionato di moltissime opere provenienti dall'Italia come se la Convenzione non valesse.

In più l'articolo 15 della Convenzione consente di intervenire e restituire ai Paesi di provenienza opere d'arte illecitamente trafugate, anche se il trafugamento è avvenuto prima del 1970. La Francia lo fa e lo ha fatto con molti Stati africani, per esempio con l'Egitto. Evidentemente in quel caso aveva qualcosa da farsi perdonare o da un punto di vista economico vi erano interessi che portavano la Francia a voler stabilire nuovi rapporti con gli altri Paesi. Nei confronti dell'Italia questo non si fa. Allora la tanto decantata amicizia e collaborazione italo-francese, cui il Ministro attuale ha ricevuto, tra l'altro, le onorificenze della Francia, mi sembra anche in questo caso – e non è assolutamente l'unico – sia sempre unilaterale, sempre a vantaggio dei francesi e a discapito dell'Italia.

In conclusione mi dichiaro, Presidente, parzialmente soddisfatta, perché ci sono molti aspetti che mi lasciano comunque perplessa rispetto alla vicenda.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01263, presentata dalla senatrice Corrado e da altri senatori.

ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, la senatrice Corrado, unitamente ad altri senatori, chiede notizie in merito all'insegnamento della legislazione dei beni culturali nell'ambito dei corsi svolti presso il Dipartimento scienze dell'antichità dell'Università «La Sapienza» di Roma, da parte della dottoressa Elena Calandra, in servizio presso la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del MIBACT.

Occorre premettere che l'Istituto centrale per l'archeologia (ICA) era stato istituito quale ufficio dirigenziale quando, in un nuovo assetto amministrativo, ne sono stati definiti gli obiettivi quale Istituto dedito peculiarmente ed esclusivamente alla ricerca in campo archeologico. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2019, l'ICA ha perso la qualifica di ufficio dirigenziale, continuando però a perseguire la sua funzione e i suoi obiettivi come ufficio operante nel Servizio II della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio.

Successivamente, come è noto, l'Istituto ha riacquisito la propria autonomia, anche finanziaria, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019, efficace dal 5 febbraio 2020. Proprio sull'autonomia dell'Istituto il decreto del 2017, n. 169, puntualmente dispone, all'articolo 1, comma 3, che «Nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, l'ICA assicura il raccordo con altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola archeologica italiana di Atene e con la Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo». È di chiara evidenza che tutti gli accordi, regolarmente pubblicati sul sito dell'Istituto, si inseriscono pienamente in tale previsione normativa.

Per quanto riguarda, in particolare, l'accordo con l'Università «La Sapienza», che prevede anche l'erogazione di ore di docenza in legislazione dei beni culturali, si precisa che, a titolo di esempio, nel corrente anno accademico, le 48 ore di lezione sono state svolte in numero di dodici al sabato e le altre trentasei nel pomeriggio inoltrato, quando il normale orario di lavoro ha termine, proprio al fine di non intaccare l'efficienza verso il pubblico nemmeno sotto il profilo dell'orario.

Si precisa tuttavia, che un dirigente dello Stato può determinare, in piena autonomia e responsabilità, il proprio orario di lavoro, ma sempre nel rispetto del preciso vincolo delle esigenze operative e funzionali della struttura cui è preposto. È pertanto evidente che non vi è alcuna compromissione di efficienza né aggravio del carico di lavoro per i dipendenti non coinvolti o danno erariale, dato che le attività di docenza non hanno interferito né sulla qualità, né sulle tempistiche del lavoro svolto dal Servizio II, al cui interno, come già detto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2019 ha posto l'Istituto centrale per l'archeologia, che può contare su altri funzionari nove archeologi, oltre alla dirigente e a quelli coinvolti nel corso, più il restante personale.

Inoltre, sottolineo come la finalità dell'accordo, volto a sostenere, sviluppare, ampliare e diffondere il ruolo profondamente innovativo rivestito dall'Istituto per assicurare all'Università un insegnamento fortemente qualificato, fonda le proprie basi non solo sull'esperienza del dirigente, che avendo ricoperto le posizioni di ispettore centrale e di soprintendente di settore in Lombardia, Umbria, Lazio, Reggio Calabria e nella Provincia di Vibo Valentia, solo per citarne alcuni, ha contribuito, e contribuisce, all'integrazione istruttoria di testi di legge ed apporta quindi un'esperienza qualificata, ma anche sulle competenze specifiche sviluppate dai funzionari coinvolti, i quali hanno così avuto modo di trasmettere agli studenti della facoltà di lettere, futuri archeologi, anche il senso delle prassi adottate, padroneggiate con una competenza specifica da chi opera nell'ambito dell'amministrazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Al tempo stesso, proprio queste basi proiettano la materia del corso in una dimensione nuova e innovativa, volta a promuovere la cultura della tutela italiana, da parte di chi opera oggi sul campo, in coloro che saranno gli archeologi di domani. Non si può non richiamare, d'altronde, che l'insegnamento di materie giuridiche nelle Università da parte di dirigenti e funzionari tecnici dell'amministrazione dei beni culturali risale alla stessa istituzione delle Soprintendenze, fino ai numerosi esempi del recente passato. Il passaggio di esperienza da chi applica gli strumenti di tutela è sempre stato considerato un momento fondamentale sia per la formazione intellettuale e specifica delle nuove generazioni di studenti, sia per la crescita culturale dell'intero Paese, nonché un utile fondamento per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Si precisa, con l'occasione, che nessuno degli accordi in questione prevede compensi a fronte di qualsiasi attività svolta dal dirigente o dai funzionari coinvolti, come è evidente dal testo stesso degli accordi.

In riferimento alle missioni e ai relativi costi, occorre precisare che, fermo restando quanto prima riferito sugli orari delle lezioni all'Università «La Sapienza», anche nei casi di altri accordi, le lezioni, i viaggi e le permanenze fuori sede del personale MIBACT fanno parte dell'attività istituzionale, derivante dai compiti assegnati dal già citato decreto ministeriale del 7 aprile 2017, n. 169, all'Istituto centrale per l'archeologia, e perciò autorizzati, secondo le previsioni normative, dai direttori generali di archeologia, belle arti e paesaggio, con copertura dei costi di viaggio, vitto e alloggio, quando esistenti, esclusivamente a carico dei soggetti ospitanti. La dirigente, peraltro, ha avuto cura di effettuare gli spostamenti più significativi di sabato e di domenica, e molte ore di lezione il sabato.

Con riferimento ad altro specifico quesito si precisa che precedenti docenti di legislazione dei beni culturali del DSA dell'Università di Roma «La Sapienza» e della Scuola archeologica italiana di Atene sono stati il dottor Gino Famiglietti, nella sua veste di direttore generale, e la dottoressa Irene Berlingò.

La Convenzione MiBACT-Sapienza è stata firmata, per conto del Dicastero, dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, cioè dal dirigente dell'Ufficio dove prestano servizio la dirigente dottoressa Calandra e i funzionari assegnati al suo servizio in ragione della vigenza, in quel periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 che, come rammentato dianzi, aveva posto l'Istituto centrale per l'archeologia all'interno della Direzione generale.

Per quanto riguarda il rapporto che legherebbe la collaborazione didattica con l'impiego dei tirocinanti, bisogna chiarire che l'accoglimento di studenti come tirocinanti presso la Direzione generale continua la consolidata prassi che ha sempre caratterizzato l'attività del Ministero dei beni culturali, a prescindere dalle sue articolazioni organizzative.

La Direzione generale, e ora anche l'ICA, con specifici e separati accordi, sono sempre stati aperti ad accogliere, come più volte avvenuto, tirocinanti da qualsiasi Università o ente formativo, italiano o straniero, abbia richiesto la stipula di apposita convenzione, necessaria per imputare ogni spesa al soggetto richiedente: gli accordi in base ai quali la Direzione generale accoglie i tirocinanti sono specifici per i tirocini e distinti da quelli per l'insegnamento, semplicemente menzionati negli accordi. Né vi è un rapporto fra l'insegnamento e l'ente di provenienza del tirocinante: non tutti i tirocinanti dell'ICA provengono dalle università presso le quali la dirigente insegna.

Si chiede, inoltre, «se i risultati dell'attività didattica e di ricerca siano correttamente imputati all'ente o ai singoli impiegati ministeriali in forza delle convenzioni agevolatrici di cui sopra». Il regime degli accordi di collaborazione è di reciprocità e di vantaggio per l'Amministrazione. Essi, infatti, portano un notevole supporto all'Istituto centrale per l'archeologia, per esempio nella realizzazione del Geoportale nazionale per l'archeologia. Tale progetto, che costituisce compito prioritario per l'Istituto, ha l'obiettivo di raccogliere all'interno di un'unica infrastruttura di dati territoriali i dati archeologici raccolti dagli Istituti ministeriali, dalle

università e dagli altri enti di ricerca, semplificando le modalità di accesso alle informazioni sia per gli utenti interni al Ministero che per ricercatori e professionisti. La gestione informatizzata di tali dati è funzionale, inoltre, a garantire la conservazione della documentazione in formato digitale.

Il contributo dell'Università «La Sapienza» – ma anche dell'Università di Bologna – nell'ambito dell'accordo di collaborazione prevede infatti il coinvolgimento dell'ateneo nelle attività di analisi e sperimentazione di soluzioni tecniche e operative per l'integrazione dei differenti *data set* che popoleranno il Geoportale, mettendo a disposizione dell'Istituto e della direzione generale il *know-how* acquisito nel corso degli anni. Proprio in questa fase del lavoro sul Geoportale, infatti, diventa prioritaria ed estremamente proficua una stretta correlazione con gli altri progetti che, in ambito ministeriale, ma non solo, possano apportare un contributo in termini di condivisione di *standard* descrittivi e scelte progettuali e gestionali, così da permettere in futuro la piena integrazione fra i diversi sistemi.

Sono invece regolati da ulteriore specifica convenzione i tirocini curriculari svolti da stagisti dell'Università stessa, iscritti al corso triennale di scienze archeologiche e alla scuola di specializzazione, i quali hanno proficuamente collaborato alla revisione dei dati per il Geoportale. Il rapporto sia con l'Università «La Sapienza» sia con l'Alma Mater Studiorum ha consentito il supporto da parte degli Atenei per missioni di ricerca all'estero, nonché giornate di studio, convegni e occasioni di pubblicazione e diffusione di dati scientifici, a costo zero per il MIBACT.

In conclusione, si precisa che, vista la regolarità degli atti, nessuna azione deve essere assunta per accertare responsabilità inesistenti, né per adottare provvedimenti, considerato che l'efficienza degli uffici, lungi dall'essere stata compromessa, è stata al contrario incrementata da iniziative che hanno contribuito e contribuiscono a innalzare il livello culturale, la coscienza e la consapevolezza di legalità collettivi, nonché la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Gli accordi in parola sono a titolo non oneroso e non sussiste nessun motivo per coinvolgere in proposito l'Agenzia nazionale anti corruzione – ANAC.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, abbiamo ascoltato molte cose interessanti, in particolare sul Geoportale e molte belle notizie. Ovviamente mi associo al ringraziamento per tutti i tirocinanti, provenienti da ogni parte, che ogni anno hanno comunque supportato il MIBACT nelle sue attività. Non era questo, però, il cuore dell'interrogazione. La risposta dell'ufficio è stata molto articolata, così come lo è l'interrogazione. Risponderò, quindi, punto per punto.

Mi preme ribadire un concetto: premesso che, naturalmente, non ho nulla da eccepire nei confronti della dottoressa Calandra che è una professionista del suo Ministero da lunga data e sulla quale non sussiste alcun tipo di perplessità, attraverso questa interrogazione, insieme ad altri cinque componenti della Commissione appartenenti al mio Gruppo, volevo evi-

denziare il fatto che la dottoressa è dirigente del Servizio II della DGA (Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio) che si occupa di tutela e di scavi archeologici, quindi proprio il cuore della DGA. Ebbene, oltre alla dottoressa, altri quattro funzionari, due dei quali provenienti dallo stesso Servizio II e due dall'ICA (che dal 2019 è una sorta di ufficio presso il Servizio II, anche se mantiene il nome di Istituto Centrale e la propria autonomia), sulla base di accordi triennali, in particolare con «La Sapienza», sono andati ad insegnare nelle nostre università (di sabato o forse nel pomeriggio) la materia «legislazione dei beni culturali», che è afferente all'ambito del diritto amministrativo. Persino nelle accademie d'arte italiane, nelle università italiane, nelle stesse scuole di alta formazione del Ministero, questa è una materia assolutamente giuridica, quindi è insegnata da giuristi. Precedentemente, infatti, i dipendenti del MIBACT che hanno tenuto questo tipo di corsi erano ovviamente legali. Non a caso il Direttore generale di archeologia, belle arti e paesaggio dovrà fare anche lezioni di diritto amministrativo nella componente che riguarda i beni culturali, essendo stato, tra l'altro, uno degli estensori del codice. Non così la dottoressa Calandra con i suoi collaboratori, due provenienti dall'ICA e due dal Servizio II, che hanno formazione archeologica.

È una mia collega e non voglio sminuire nessuno. Ma dato che i contratti di docenza si assegnano sulla base di una valutazione comparativa, sottolineo che in questo caso non c'è stata nessuna valutazione comparativa. È stato invece avanzato il sospetto che si sia trattato di una sorta di *do ut des* per cui dall'Università «La Sapienza» arrivano i tirocinanti e in cambio questi soggetti che provengono dal Ministero vanno ad insegnare alla suddetta «Sapienza» una materia che non è la loro. Lo sanno dal 2016, non dal 2019, perché con la riforma che ha modificato l'assetto del Ministero in quel periodo (la riforma Franceschini) si è tornati – infatti non è una novità – alle soprintendenze uniche, cosa che già era accaduta nel 1923, e poi nel 1938, dopo quindici anni, quando ci si è resi conto che il sistema stava naufragando, si è tornati indietro. Quindi la riforma non era proprio una novità, ma in quel momento rappresentava un cambio di rotta ed è stata in qualche modo spiegata da chi, per conto del Ministero, si occupava di questa materia. Questo, però, poteva accadere *una tantum*, magari nei primi mesi della nuova organizzazione, non per anni, non fino al 2019 o al 2020, perché – ripeto – non ci sono le condizioni di partenza, non c'è la competenza in ambito giuridico che richiede l'insegnamento di una materia quale legislazione dei beni culturali. In altra sede entrerà nel merito dei singoli passaggi, ma comunque non mi ritengo soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-01531, presentata dalla senatrice Corrado e da altri senatori.

ORRICO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. La senatrice Corrado, unitamente ad altri colleghi senatori, chiede notizie in merito agli sviluppi dell'accordo tra il Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo e la Fondazione Torlonia onlus che, nel marzo del 2016, sancì la reciproca collaborazione per la piena valorizzazione della collezione Torlonia, un complesso di marmi antichi di proprietà privata tra i più imponenti e storicamente significativi al mondo. La stessa Fondazione, come noto, nasce nel 2014 per volere del principe Alessandro Torlonia con lo scopo di tutelare e promuovere la collezione Torlonia e la villa Albani Torlonia.

Occorre preliminarmente segnalare che i primi vincoli sulla collezione Torlonia e sulla villa Albani risalgono al 5 febbraio 1910 e vennero poi reiterati nel 1948, ai sensi di una legge del 1939. La proposta di acquisto della collezione da parte di alcuni cittadini statunitensi è vicenda ben nota al Ministero da oltre cinque anni e, all'epoca, non risultarono, alla competente Direzione generale, atti formali che dessero sostanza all'ipotesi. Lo scopo dell'accordo tra il Ministero e la Fondazione era proprio quello di una grande mostra che desse conto della storia della collezione e consentisse la visione delle opere, nonché la promozione del restauro delle opere stesse.

Premesso quanto finora riferito, si ritiene opportuno procedere con ordine a rispondere ai quesiti posti.

Non ci sono stati ulteriori accordi formali tra il Ministero e la Fondazione Torlonia dopo quello del 2016; il tavolo di lavoro per discutere delle attività da intraprendere al fine di organizzare le mostre per la valorizzazione delle collezioni di marmi antichi della collezione Torlonia e per la loro collocazione definitiva si è riunito – tra il mese di gennaio e l'aprile del 2018 – presso il segretariato generale del Ministero; come è noto, nel marzo del 2018, il tribunale di Roma ha incaricato la Soprintendenza speciale di Roma di individuare, tra i beni presenti nei palazzi di proprietà Torlonia, gli oggetti interessati alla successione ereditaria del principe Alessandro Torlonia, nel frattempo deceduto, a favore dei quattro figli (l'operazione di inventariazione dell'asse ereditario non risulta ancora conclusa); l'attività svolta dal Soprintendente per conto del tribunale ha però consentito di operare un inventario e una completa ricognizione di tutte le opere e le collezioni, così che si è potuto avviare un procedimento finalizzato alla dichiarazione dell'interesse culturale dei beni stessi e dell'eccezionale interesse culturale della collezione. Come parimenti reso noto dalla stampa, uno degli eredi ha impugnato il testamento e avviato un contenzioso civile che ha portato al sequestro delle proprietà di famiglia, ivi comprese le opere d'arte, con ciò interrompendo, per ora, i progetti espositivi.

Un ultimo accenno, infine, va fatto alla nota vicenda della restituzione dell'Atleta di Fano da parte del Getty Museum, che anzi merita molto di più di un breve inciso perché è alla costante attenzione del Ministero ed è regolarmente presente all'ordine del giorno del Comitato restituzione beni culturali. Al riguardo si segnala che, dopo il rifiuto dello stesso Getty Museum a riconoscere la sentenza della Cassazione del dicembre 2018 – che ha sancito la proprietà italiana della celebre statua attribuita a Lisippo – il Ministero ha limitato i rapporti col museo americano

ai soli progetti di collaborazione già avviati. Sulla questione si è espresso più volte anche il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, che intende proseguire negli sforzi per riottenere la restituzione dell'Atleta di Fano. L'Avvocatura dello Stato, che segue la questione da tempo, ha già avuto modo di rimarcare la mancanza di rispetto istituzionale da parte del museo americano nel non tenere in debito conto una sentenza italiana e ribadisce l'impegno a seguire l'esito della rogatoria. Sono in corso contatti tra la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con una rappresentante del citato museo.

Il comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che da sempre affianca il Ministero con le proprie fruttuose operazioni di indagini e di *intelligence*, nonché nelle campagne di recupero e restituzione, è impegnato, unitamente al Ministero e al consigliere diplomatico del Ministro, per promuovere, *a latere* del contenzioso giudiziario, una sollecitazione sia mediatica, sia diplomatica, anche mediante l'ambasciata italiana negli Stati Uniti.

CORRADO (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, mi stupisco molto di questa risposta di cui, premetto, non mi ritengo soddisfatta. Stando a quanto detto dalla Sottosegretaria, a seguito del sequestro imposto dal tribunale sul compendio Torlonia per via delle note vicende che oppongono gli eredi, poiché il principe Alessandro è morto alla fine del 2017, tutto si sarebbe fermato e rispetto al Getty sarebbero in corso, a seguito della pronuncia della Cassazione non accolta dal museo nel dicembre del 2018 sulla questione della statua di Lisippo (l'Atleta di Fano), solo i progetti di collaborazione già avviati.

Ora, prima dell'arrivo del Covid, veniva presentata con grande lustro e risalto dal MIBACT l'apertura, prevista per il 4 aprile e poi saltata, della mostra sulla storia della collezione Torlonia che si sarebbe dovuta tenere a Roma e della quale sembra che si stia trattando un rinvio. È stato esplicitamente detto da fonti ministeriali che la mostra, che conterrà 96 delle 623 sculture che fanno parte della collezione, quelle cioè già restaurate grazie, tra l'altro, alla sponsorizzazione di Bulgari, sarebbe rimasta in Italia qualche mese per poi andare all'estero, al Louvre di Parigi – sulla cui affidabilità già mi sono espressa in precedenza – e poi al Getty Museum. Vorrei capire, allora, come sia possibile che mi si dica che è tutto fermo.

Sulla questione dell'Atleta di Fano, come già dichiarato nel 2018, il Getty Museum non vuole ottemperare alla sentenza della Cassazione, però poi vengono previste due trasferte straniere che nell'accordo del marzo del 2016 con la Fondazione Torlonia erano un fatto relativamente marginale ma sono diventate invece centrali nella comunicazione del Ministero. Com'è possibile che mi si dica adesso che con il Getty Museum si usa prudenza proprio a causa dell'atteggiamento che ha nei confronti della richiesta italiana di restituzione dell'Atleta di Fano? A me risulta tutt'altro, considerata anche la famigerata trattativa che ha portato a questa modalità di

azione, nel senso che è dal 2010 che i Torlonia hanno tentato, attraverso una grossa galleria internazionale, peraltro molto discussa e con problemi giudiziari in giro per il mondo, di vendere la collezione. È stato coinvolto il Getty, che ha brigato per anni per far uscire dall'Italia la collezione acquistata, quindi si rischiava acquisto ed esportazione, cosa che era impensabile per una collezione – com'è stato detto – vincolata dal 1910. Tale vincolo è stato, tra l'altro, rinforzato nel 1948 e poi c'è stato un atto d'indirizzo del già citato dottor Famiglietti nel maggio 2015, dopo l'incontro con i rappresentanti della cordata che voleva acquistare, proprio per volontà della direzione della Soprintendenza di Roma.

Ci sono state tre fasi, tant'è vero che l'interrogazione si basa proprio sulla ricostruzione dei fatti, e questa ricostruzione si può fare perché la galleria dei fratelli Aboutaam, che ha sede in Svizzera e negli Stati Uniti, ha citato in tribunale il Getty Museum per avere un risarcimento da 77 milioni, che sono circa il 22 per cento del valore totale della trattativa, in quanto, in un certo momento, il direttore del Getty, Timothy Potts, di fatto li ha scavalcati accordandosi direttamente con i Torlonia. La terza versione dell'accordo, alla quale adesso si sta dando attuazione, prevede il trasferimento di parte delle opere negli Stati Uniti sotto forma di mostra temporanea.

Mi chiedo però come facciamo noi, dopo aver esposto per la prima volta al pubblico italiano – motivo per il quale si arrivò all'accordo fra MIBACT e Fondazione Torlonia nel 2016 – parte di questa collezione straordinaria, la più importante collezione privata di scultura antica al mondo, come facciamo, dopo aver esposto queste 96 opere in Italia per la prima volta, a mandarle in Francia, al Louvre – quello famoso della Convenzione firmata solo a trent'anni di distanza dopo aver fatto ricettazione del nostro patrimonio per altri vent'anni – e come facciamo a mandarle al Getty Museum che in questo momento trattiene l'Atleta di Fano.

Il principio di precauzione dove è andato a finire? Questo Ministero come può pensare di mandare all'estero opere simili, senza che tra l'altro vi sia un accordo di reciprocità, come vorrebbe l'articolo 67 del codice? Il Louvre e il Getty dovrebbero mandarci qualcosa di altrettanto importante, anche se sarebbe impensabile perché questa, in realtà, è una collezione per la quale veramente si può usare la parola inestimabile, anche se il concetto è in se stesso sbagliato quando si parla di opere d'arte.

Dunque, resto molto perplessa per quello che ho ascoltato. Mi sembra che la risposta sia stata predisposta in breve tempo, con una certa superficialità rispetto alle domande e soprattutto all'ingarbugliata vicenda che sta dietro alla prima esposizione pubblica della collezione. Ricordo, tra l'altro, che anche i Torlonia sono un soggetto poco affidabile, perché il museo creato a fine Ottocento negli *ex* granai di via della Lungara è stato praticamente smantellato negli anni Settanta attraverso un abuso edilizio che poi è andato in prescrizione. Il materiale è stato quindi spostato in pochi locali dove nessuno poteva vederlo e per decenni è stato completamente sottratto – capisco che sia proprietà privata – anche ad una esposizione per gli studiosi.

Adesso il presidente della Fondazione, Alessandro Poma Murialdo, erede del principe Alessandro, che ha problemi con la banca di famiglia – la banca del Fucino, che è passata all'Igea alla fine dell'anno scorso – e ha problemi per la definizione dell'eredità, diventa il soggetto che – insieme al direttore del Getty, altro personaggio poco affidabile ma comunque in vista – decide delle sorti di questo patrimonio straordinario, identitario per l'Italia, che con grande leggerezza a mio avviso si manda negli Stati Uniti da dove potrebbe anche non tornare: perché se la concorrenza sull'Atleta di Fano dovesse riaccendersi, chi ci dice che il Getty, una volta che le sculture saranno lì, ce le restituirà?

Comunque dalla risposta mi sembra di capire che la trasferta al Getty non sia più in programma; dunque chiederò ufficialmente di sapere se tutto quanto è stato detto alla stampa nei mesi scorsi sia improvvisamente decaduto, perché la trasferta negli Stati Uniti della collezione Torlonia non si fa più. In questo momento non ho certezze né in un senso né nell'altro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,20.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CORRADO, ANGRISANI, CAMPAGNA, DONNO, ROMANO, GRANATO, DE LUCIA, PRESUTTO, TRENTACOSTE, MARILOTTI.
– Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. – Premesso che:

risulta agli interroganti che il 5 novembre 2019 il museo parigino del Louvre abbia lanciato, anche mediante i suoi canali social ufficiali, la decima campagna di raccolta fondi «Tous Mécènes!», chiamata «Mission Apollon. Aidez le Louvre à faire entrer ce trésor national dans ses collections»;

la campagna mira ad accumulare (entro il prossimo 28 febbraio 2020) offerte da 5 euro mediante sms e da 50, 150, 500, 1.500 o più euro mediante carta di credito, fino a un minimo di 800.000 euro, da parte di mecenati che vogliano contribuire all'acquisto in atto di una scultura in bronzo del II-I sec. a.C. oggi esposta alla «Galerie Daru», alta centimetri 68 e raffigurante un Apollo stante, nudo, nell'atto di suonare la cetra (perduta);

tempestivamente l'architetto Antonio Irlando dell'Osservatorio patrimonio culturale ha diramato un comunicato stampa in cui afferma che il ministro Franceschini «dovrebbe chiedere dettagliate spiegazioni alla Francia sulla legittimità dell'acquisto in corso, da parte del Museo Louvre di Parigi, di una preziosa statua in bronzo di Apollo citarista proveniente, ma non si sa in che modo, dal territorio entro cui si trovano gli scavi archeologici di Pompei», come si legge su un lancio dell'agenzia «Ansa» del 6 novembre 2019;

analoghe richieste sono state avanzate sul *web magazine* «Fame di Sud» nell'articolo intitolato «Quell'Apollo pompeiano che il Louvre vuole acquistare, mentre l'Italia resta a guardare», pubblicato il 3 dicembre 2019;

in effetti, se l'origine del capolavoro messo in vendita per 6,7 milioni di euro (di cui 3,5 offerti dalla *Société des Amis du Louvre*) è oggettivamente dubbia, sia nel sito *web* del Louvre che in quello degli «Amis du Louvre» si legge che la statuetta è un «trésor national» proveniente da Pompei;

sul sito *web* del Louvre, in specie, nella sezione «Le project d'acquisition», il paragrafo denominato «Apollo from Pompeii: nearly 100 years on French soil» riproduce i due disegni (nn. 8-9) della scultura in questione pubblicati a p. 37 del vol. V.1 del «Répertoire de la statuaire grecque et romaine» di Salomon Reinach;

la legenda che accompagna i disegni («B. Environs de Pompéi. Coll. Xav. Durighello (1922), puis au Musée de Californie (1923)») rivela che l'opera comparve per la prima volta nella collezione di Xavière Durighello, a Parigi, nel 1922, provenendo dai dintorni di Pompei, senza però fornire informazioni circa la sorte del reperto anteriormente a quella data;

una fotografia in bianco e nero, pubblicata anch'essa sulla pagina web citata, documenta le condizioni della statuetta prima della vendita agli avi degli attuali proprietari, avvenuta nel 1925, e la mostra parzialmente coperta di concrezioni perché non ancora restaurata;

quella circostanza, che depone a favore di un recupero avvenuto pochi anni prima, unita alla dichiarata provenienza dell'opera dai dintorni di Pompei, non può che suggerire che essa sia stata rinvenuta negli scavi condotti illegalmente a fine XIX-inizio XX secolo in una delle villae vesuviane;

detti scavi restituirono, tra gli altri capolavori artistici, quel «tesoro di Boscoreale» di cui, a parere degli interroganti, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'interesse dell'Italia, potrebbe e dovrebbe richiedere alla Francia almeno la comproprietà;

considerato che:

nel 2017, quando gli eredi dell'acquirente del 1925 la reimmisero sul mercato antiquario, la statua è stata dichiarata dalla Francia «trésor national», solo a motivo della sua documentata permanenza nel Paese per poco meno di un secolo, ragione addotta anche per dare maggior forza alla volontà del Louvre di assicurarla alle proprie collezioni;

a parere degli interroganti nella vicenda si rileva un'imbarazzante unilateralità nella vantata amicizia italo-francese, risolta sempre a detrimento degli interessi nazionali, come dimostrò il caso, ormai datato, della commode settecentesca uscita dall'Italia per impreziosire il museo di Versailles, nonostante fosse vincolata e l'ufficio esportazione del Ministero avesse dato parere contrario,

si chiede di sapere:

se, al netto della dichiarata provenienza italiana (e più puntualmente vesuviana) della scultura già in collezione Durighello e oggi in procinto di essere acquistata dal Louvre, il Ministro in indirizzo abbia richiesto l'ostensione o se sia comunque a conoscenza dell'esistenza di un permesso di esportazione grazie al quale l'opera sia uscita legalmente dal nostro Paese per entrare in Francia;

se, in caso di assenza del permesso, non ritenga che la bimillenaria presenza della statua di Apollo citaredo in Italia legittimi il nostro Paese, ben più dei francesi, a considerare l'opera patrimonio della nazione e ad adoperarsi fattivamente, sia perché la proprietà italiana venga riconosciuta dai transalpini, sia per rientrarne in possesso;

se non colga un fondo di malafede nell'operazione avviata dal Louvre, dal momento che la Francia, ratificata la convenzione Unesco di Parigi del 1970 solo a distanza di quasi 30 anni (1997), si è ben guar-

data dall'applicare al caso di specie l'art. 15 della convenzione, cioè la possibilità di accordi speciali tra Paesi per la restituzione di beni culturali esportati illecitamente prima del 1970;

se non reputi censurabile l'agire del museo del Louvre, istituzione con fini dichiarati di ricerca, conservazione ed esposizione, ma disposta a macchiarsi del reato di ricettazione (prescritto) acquistando un reperto che sa essere entrato in Francia illegalmente, sia pure un secolo fa, proprio come negli anni '80 e '90 risulta averne acquistati da un noto trafficante italiano;

se non ritenga doveroso chiedere conto ai francesi dell'incoerenza dimostrata, ignorando bellamente le conseguenze della notoria provenienza italiana dell'Apollo citaredo mentre, proprio in forza del citato art. 15 della Convenzione di Parigi, hanno restituito beni culturali di assai più alto valore, entrati nel Paese ben prima del 1970, a Stati africani come l'Egitto dei quali, evidentemente, intendevano assicurarsi il favore o farsi perdonare antichi peccati;

quali provvedimenti intenda assumere in merito al caso dell'Apollo «pompeiano», nonché per ripristinare la legalità (e un minimo di lealtà reciproca) nei rapporti tra l'Italia e la Francia.

(3-01277)

CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, DE LUCIA, VANIN, RUSSO. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

risulta agli interroganti che la dottoressa Elena Calandra sia dirigente del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e contestualmente direttore ad interim dell'Istituto centrale per l'archeologia (ICA);

l'ICA, istituito con decreto ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e organizzato dal decreto ministeriale n. 169 del 7 aprile 2017, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, art. 14, comma 4, non è più un istituto centrale di livello dirigenziale non generale, ma, a far data dal 22 agosto 2019, pur mantenendo la denominazione istituto centrale e lo status di istituto dotato di autonomia speciale, è diventato un «ufficio» della Direzione generale ABAP operante presso il Servizio II;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

due convenzioni quadro di durata triennale per tirocini curriculari sono state stipulate in data 30 novembre 2016 tra la Direzione generale ABAP e l'università di Roma «Sapienza» e in data 3 maggio 2018 tra ICA e Dipartimento scienze dell'antichità (DSA) della suddetta università; in aggiunta a quelle, un «accordo di collaborazione didattico-scientifica» è stato firmato tra le due amministrazioni per l'anno accademico 2017/2018, per il 2018/2019 e da ultimo, il 1° ottobre 2019, per il 2019/2020;

l'accordo di collaborazione più recente (2019/2020), firmato dal direttore pro tempore della Direzione generale ABAP del Ministero, dottoressa Federica Galloni, e dal direttore pro tempore del DSA dell'università di Roma, professor Giorgio Piras, prevede, all'art. 2, che per gli insegnamenti di Legislazione dei beni culturali attivi nei vari corsi di studio del DSA siano impiegati «il Dirigente del Servizio II e Direttore ad interim dell'ICA» e, come cultori della materia, altri 4 dipendenti ministeriali, tre di area 3 e uno di area 2: le dottoresse V.A. e V.B. in forza ad ICA, la dottoressa A.F. e il dottor E.P. in forza al Servizio II;

l'impegno consta di 48 ore di lezione (36 frontali e 12 pratiche), oltre alla disponibilità «per gli esami di profitto e per le tesi di laurea della medesima disciplina»; sono inoltre previsti «incontri, presentazioni, convegni, etc., preventivamente concordati, e se del caso organizzati congiuntamente», che presuppongono anch'essi l'impiego di ore di lavoro;

poiché tutte le attività previste sembrerebbero essere svolte dalla dirigente e dal restante personale del Ministero allocato presso il Servizio II in orario di servizio, a parere degli interroganti l'efficienza del Servizio II non può che risultare compromessa, date le decine di ore sottratte a quell'ufficio, con ingiustificato aggravio del carico di lavoro per i dipendenti non coinvolti e conseguente danno erariale;

come si apprende dal sito *web* dell'ICA, sono 150 le ore di lezione sulla Legislazione dei beni culturali svolte tra ottobre 2017 e marzo 2019 per conto dell'università di Roma Sapienza (48 più 48 più 30 ore) ma anche, grazie ad analoghe convenzioni, per la Scuola archeologica italiana di Atene (25 ore) e la Scuola di alta formazione (SAF) dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (ISCR) di Matera (8 ore),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quale sia la declaratoria scientifico-disciplinare dell'insegnamento di Legislazione dei beni culturali;

quale legittimazione scientifico-disciplinare abbiano la dottoressa Calandra e i suoi collaboratori ad insegnare Legislazione dei beni culturali, che è materia afferente al diritto amministrativo IUS/10 ed è solitamente ricondotta a quello nelle istituzioni di formazione del Ministero stesso (scuole di alta formazione dell'ICRPAL), così come nelle università statali e nelle accademie di belle arti di tutto il Paese, dove l'insegnamento di Legislazione è assegnato esclusivamente a giuristi;

quale sia il compenso dovuto per le lezioni e se questo sia corrisposto direttamente ai docenti, ovvero all'ICA in virtù delle convenzioni istituzionali;

se effettivamente lezioni, viaggi e permanenze fuori sede del personale ministeriale siano effettuati in orario di servizio e da chi le missioni e i relativi costi siano stati autorizzati e coperti;

quali siano stati i precedenti docenti di Legislazione dei beni culturali del DSA dell'università di Roma Sapienza e della Scuola archeologica italiana di Atene e quali i loro titoli culturali;

quale norma sia stata applicata dall'università di Roma nel caso della dottoressa Calandra per giustificare la deroga al principio della necessità della valutazione comparativa del docente da reclutare a contratto per effetto di un mero atto pattizio;

quali siano i motivi per cui la convenzione tra Ministero e università sia stata firmata, per conto del dicastero, dalla Direzione generale ABAP, cioè dal dirigente dell'ufficio dove prestano servizio la dirigente dottoressa Calandra e i funzionari assegnati al suo servizio;

se si ritenga legittimo, conveniente e opportuno consentire la stipula di convenzioni tra istituzioni che vedono beneficiare della collaborazione didattica, ed in proprio, impiegati ministeriali e se non risulti, piuttosto, che tali convenzioni integrino una sorta di «ricatto» formalizzato, che vede come prestazione la docenza universitaria, ancorché a contratto, e quale controprestazione l'accoglimento di studenti come tirocinanti presso il Ministero;

se non sia più corretto accogliere come tirocinanti gli studenti dell'università di Roma Sapienza e di qualsiasi altro ateneo, a prescindere dall'obbligo di conferire contratti di docenza universitaria al personale ministeriale;

se risulti l'attivazione dell'Agenzia nazionale anticorruzione al fine di verificare la legittimità della procedura;

se i risultati dell'attività didattica e di ricerca siano correttamente imputati all'ente o ai singoli impiegati ministeriali in forza di convenzioni agevolatrici;

quali azioni di competenza intendano assumere per accertare le responsabilità e adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ripristinare legalità ed efficienza negli uffici e negli istituti compromessi dai comportamenti descritti.

(3-01263)

CORRADO, GRANATO, FERRARA, VANIN, TRENTACOSTE, ABATE, ANGRISANI, PIRRO, DE LUCIA, LANNUTTI, MAIORINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* – Premesso che:

la pandemia da COVID-19 ha impedito l'apertura, il 4 aprile 2020, nella sede dei musei capitolini a palazzo Caffarelli a Roma, della prevista esposizione a cura di Salvatore Settis e Carlo Gasparri di 96 su 623 tra statue e sculture della collezione Torlonia, la più importante raccolta privata di marmi antichi del mondo;

dopo la tappa romana, è previsto che i marmi siano trasferiti a Parigi (al Louvre) e poi a Los Angeles («J.P. Getty Museum»), per tornare in fine a Roma «in una sede permanente, cercando un luogo adatto insieme al Comune e alla Famiglia», come si legge on line su «artribune» il 18 ottobre 2019;

a monte c'è l'accordo del 15 marzo 2016 tra il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche allora a guida Franceschini, e

la fondazione Torlonia onlus, creata nel 2014, stipulato in un'ottica di collaborazione pubblico-privato finalizzata esplicitamente a definire le attività e individuare gli immobili utili ad assicurare la fruizione pubblica della collezione dei Torlonia in Italia;

considerato che:

in data 19 febbraio 2020 la prima firmataria ha presentato un'interrogazione, ad oggi senza risposta, che traeva spunto dagli articoli di Claudio Marincola su «il Quotidiano del Sud» del 16 e 18 gennaio 2020. Attingendo alla citazione in giudizio del «Getty Museum» davanti il tribunale di New York da parte della *Phoenix Ancient Art* dei fratelli Ali e Hicham Aboutaam, Marincola svelava la trattativa intercorsa, anteriormente all'accordo dei Torlonia con il Ministero, fra quelli e il Getty Museum, per l'acquisto e il trasferimento della collezione nella celebre villa privata di Malibù;

l'affare, da centinaia di milioni di dollari, a parere dei mediatoti (gli Aboutaam) sarebbe sfumato perché venditore e acquirente li avrebbero tagliati fuori per accordarsi direttamente, da ultimo sull'ipotesi oggi praticata, facendo perdere loro la ricchissima provvigione;

Marincola, che data erroneamente la citazione in giudizio ad aprile 2018, presume che a far saltare il piano originale sia stato il contenzioso tra gli eredi del principe Alessandro Torlonia, morto a dicembre 2017, con relativa impugnazione del testamento e provvedimenti giudiziari, nonché il contegno spregiudicato del nipote del principe e presidente della fondazione;

considerato inoltre che:

un articolo di Fabio Isman pubblicato sul numero di aprile 2020 de «Il Giornale dell'Arte», oltre a riferire che il tribunale newyorkese ha dato torto ai querelanti, ricostruisce anch'esso la vicenda del tentato acquisto della collezione Torlonia da parte del Getty Museum ma, rispetto al primo, attinge in modo più diretto e fedele alle 38 pagine del documento legale, depositato in realtà il 12 gennaio 2017 e oggi reperibile in rete, restituendo una versione dei fatti più circostanziata;

sembra certo, nonostante le ambiguità di quel testo, che dopo l'ipotesi iniziale di acquistare la collezione e trasferirla negli USA, risultata non percorribile, quanto al secondo aspetto, alla luce della legislazione italiana vigente (fatto che, nonostante il parere legale chiesto all'ex avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli, pare essere risultato chiaro agli Aboutaam solo a seguito dell'incontro di maggio 2015 con l'allora direttore generale archeologia del Ministero), fu elaborata una diversa ipotesi di lavoro;

la nuova soluzione prevedeva che il museo californiano avrebbe comprato la collezione per lasciarla in Italia, esposta in uno storico palazzo romano, e ne avrebbe veicolata la conoscenza negli USA centellinandola con esportazioni temporanee di piccoli nuclei selezionati di marmi;

il tentativo della Phoenix di rivendicare la paternità della terza scelta tattica, consistente non nella vendita ma nell'esposizione e portata ad effetto a marzo 2016, si è risolto in tribunale in un nulla di fatto, sì che il Getty non solo non deve pagare i 77 milioni richiesti dagli ideatori dell'affare e mediatori ma, senza spendere il previsto mezzo miliardo di dollari, si è comunque assicurato, per ora, la mostra del «meglio» della collezione Torlonia a Los Angeles, seconda tappa estera dopo quella parigina, con i relativi introiti milionari;

valutato che lo scenario futuro sembra poter riservare altre «sorprese», poiché il silenzio che aleggia sul previsto «programma organico di valorizzazione» dopo la grande mostra romana sulla storia della collezione può far temere che le intese e le condizioni fissate al riguardo tra il Ministero e i Torlonia in atti successivi all'accordo di marzo 2016 possano tradire lo spirito dell'intesa iniziale,

si chiede di sapere:

quali accordi siano stati stipulati dal Ministero per i beni culturali con la fondazione Torlonia onlus dopo l'intesa del marzo 2016 e quale ufficio abbia condotto le trattative; altresì quali accordi il Dicastero abbia stretto, quando e tramite chi, con il Louvre e il Getty Museum;

a quale tavolo istituzionale siano state decise, e su proposta di chi, le due sedi estere di allestimento della mostra, non ancora selezionate all'atto dell'accordo di marzo 2016, che, ispirato da finalità di tutela, concentrava l'attenzione sull'opportunità di esporre finalmente al pubblico, in Italia, una prima selezione e poi tutta la collezione Torlonia, lasciando molto sullo sfondo le due trasferte internazionali, prospettiva oggi completamente ribaltata;

quali garanzie di affidabilità i Torlonia possano dare al Ministero dopo che, già responsabili del clamoroso abuso edilizio (poi prescritto) che negli anni '70 del secolo scorso determinò lo smantellamento del museo ottocentesco di via della Lungara 1, dal 2010 a tutto il 2015 hanno tentato di vendere la collezione agli americani sulla base di una trattativa segreta che, *contra legem*, ne prevedeva l'esportazione, nonostante fosse vincolata dal 1910;

se il Ministro in indirizzo ritenga di rispettare il principio di cautela trasferendo all'estero per oltre un anno la prima esposizione dei marmi Torlonia mai realizzata, ancor prima che in Italia sia scelta e predisposta la sede definitiva dell'esposizione, e di portarla proprio nel museo privato diretto da quel Timothy Potts che, con sorprendente disinvoltura, dalla primavera 2013 fino all'estate 2015 ha brigato per acquistare e trasferire la collezione negli USA grazie agli Aboutaam, per poi estrometterli e accordarsi direttamente con i Torlonia, quindi rapportarsi senza imbarazzi con il Ministero per l'esposizione della collezione al Getty Museum;

se, inoltre, ritenga di rispettare il principio di cautela assentendo all'esposizione dei marmi Torlonia proprio nel museo privato statunitense che, nonostante la sentenza definitiva della Cassazione emessa a dicembre

2018, non ha ancora proceduto alla restituzione all'Italia dell'atleta di Fano (il bronzo di Lisippo ripescato in Adriatico nel 1964, acquistato dal Getty Museum e ivi esposto dal 1977) ma anzi ha commentato quella pronuncia dichiarando di non ritenere legittima la confisca della statua e di non avere intenzione di renderla al nostro Paese.

(3-01531)

